

n. 7/15 ADS

Cron. 996/15

Sent. n. 27/15

Rep. _____

Oggetto: pronuncia di adozione



TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL' UMBRIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria - Perugia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Signori:

Dott. Sergio Cutrona

Presidente

Dott.ssa Giuseppina Arcella

Giudice relatore

Dott.ssa Maria Marinelli

Giudice Onorario

Dott. Giampiero Cheli Crispolti

Giudice Onorario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 7/15 ADS promosso da:

1- PUBBLICO MINISTERO

nei confronti di

2 -

difeso dall'Avv.to _____

foro di Perugia

a tutela del minore:

3 -

nato ad ASSISI 19/08/2010

in persona del tutore - difensore Avv.to _____

Oggetto: Dichiarazione stato di adottabilità (artt. 8, 12, 13 e 15 L. 184 del 4.5.1983 e succ. modif.)

Causa posta in deliberazione all'udienza collegiale del giorno 30 luglio 2015.

Esaminati gli atti, il Collegio osserva quanto appresso.

IN FATTO E IN DIRITTO

In data 10 agosto 2014 si apriva innanzi a questo Tribunale per i Minorenni – su richiesta del Pubblico Ministero in sede – un procedimento *de potestate* a tutela del minore [redacted], nato appena quattro giorni prima.

Il Servizio Sociale dell'Ospedale di Perugia riferiva al Tribunale che la madre, sig.ra [redacted] "non sapendo di essere incinta" aveva partorito in casa il figlio [redacted] – a seguito di chiamata al 118 – era stata ricoverata presso l'Ospedale di [redacted] dove rappresentava la sua difficile situazione personale, la impossibilità di fare affidamento sul padre naturale del bambino e la volontà di riconoscere il figlio per poi essere momentaneamente inserita insieme al bambino in una struttura residenziale, non avendo "niente per il piccolo e nessun mezzo di sostentamento".

Il Tribunale delegava quindi immediatamente il Servizio Sociale del territorio di residenza della madre a prendere in carico il minore, svolgendo con urgenza l'indagine sociale da cui (cfr. nota del 22 agosto 2014) emergeva che:

- il nucleo familiare materno era conosciuto e seguito da anni e già nel 2006 il Tribunale per i Minorenni aveva aperto un procedimento a tutela della sig.ra [redacted] : sua sorella [redacted] allora minorenni, "a seguito di dissidi tra i genitori";
- la madre della sig.ra [redacted] era deceduta improvvisamente nel 2007 e da allora il Servizio Sociale aveva sostenuto anche economicamente il padre nella gestione delle due figlie, intervenendo in particolare a tutela di [redacted] con un "progetto integrato con il C.S.M." locale e la scuola "a supporto delle evidenti difficoltà della ragazza, seguita anche con insegnante di sostegno";
- il percorso non aveva però dato risultati soddisfacenti, a causa della scarsa collaborazione di tutto il nucleo familiare e in particolare di [redacted], che interrompeva ben presto sia il sostegno psicologico che i tirocini formativi;

- i medici dell'ospedale ove la madre ed il bambino erano ricoverati decidevano di sottoporre la sig.ra [redacted] ad una consulenza psichiatrica, a seguito della quale veniva riscontrato un ritardo cognitivo della stessa.

I Servizi riferivano anche che la madre del neonato ribadiva di non essersi accorta di essere in stato interessante fino al parto e di non avere il sostegno del padre naturale del bambino, intenzionato a non riconoscerlo e affermava di "non avere intenzione di fare rientro presso l'abitazione paterna per i forti dissidi con il padre"; di conseguenza, provvedevano all'atto delle dimissioni del bambino dall'ospedale e successivamente al riconoscimento del minore da parte della madre - avvenuto solo il 28 agosto 2014 - a collocare il neonato, insieme alla madre, presso la comunità educativa [redacted] con provvedimento ex art. 403 c.c..

Il Tribunale emetteva quindi in data 3 settembre [redacted] un provvedimento provvisorio ed urgente con cui disponeva l'affidamento al Servizio Sociale di [redacted] del minore e confermava il suo collocamento presso idonea struttura residenziale, reperita a cura del Servizio, autorizzando la madre [redacted] a permanere con lui; delegava inoltre il Servizio Sociale affidatario ad attuare ogni utile intervento di sostegno ed a regolare i rapporti tra il minore e gli altri familiari, delegava infine il Servizio Specialistico competente a svolgere una valutazione in merito alle competenze genitoriali della sig.ra [redacted].

Entro il termine assegnato, il Servizio Sociale affidatario aggiornava il Tribunale in merito al percorso delineato con il decreto provvisorio suindicato, riferendo in particolare della osservazione della relazione madre bambino effettuata dagli operatori della struttura collocataria, con le relative conclusioni in merito alla difficoltà della sig.ra [redacted] non solo a gestire le incombenze quotidiane relative alla cura del minore ma anche a comprendere



le necessità del bambino e ad affidarsi agli operatori della comunità al fine di superare tali limiti. Sempre dalla relazione della struttura collocataria emergeva una difficile relazione tra la sig.ra [redacted] ed i propri familiari (padre e sorella maggiore), con rapporti destabilizzanti e incentivanti "la produzione di fantasie e pretese molto lontane dalla realtà", accentuando la diffidenza della madre nei confronti del mondo esterno e dunque una indisponibilità a riconoscere la realtà e accettare il sostegno che rende impossibile un percorso condiviso di recupero delle capacità genitoriali. Anche il Servizio Specialistico incaricato riferiva delle gravi ed insanabili carenze genitoriali della sig.ra [redacted] alla luce del diagnosticato ritardo cognitivo della stessa e della assenza di una adeguata rete di supporto parentale.

All'udienza del 19 gennaio [redacted], la madre del minore chiedeva la revoca del collocamento in struttura residenziale per il bambino e, a fronte della condivisione della valutazione negativa in merito alle proprie capacità genitoriali redatta dal Servizio Specialistico all'uopo delegato, negava di avere qualsivoglia difficoltà nella cura del piccolo [redacted] così come di avere rapporti difficili con i familiari. Nel medesimo contesto, il nonno paterno formalizzava una istanza di affido del minore dando la propria disponibilità a partecipare ad un percorso di valutazione delle proprie capacità genitoriali sostitutive, mentre la sorella [redacted] si rendeva disponibile a sostenere il bambino, qualora fosse affidato al padre, nei limiti dei suoi impegni personali.

Il Tribunale, alla luce delle gravi ed insanabili carenze genitoriali materne evidenziate sia dal Servizio Specialistico che dai referenti della struttura residenziale che aveva accolto la diade, sospendeva la responsabilità genitoriali della signora [redacted], unico genitore esercente le responsabilità genitoriali in via provvisoria e contestualmente, su richiesta del nonno sig. [redacted] disponeva il collocamento del minore presso la sua abitazione,



riconoscendogli le responsabilità di cura quotidiana del minore, in collaborazione con il Servizio Sociale del comune di ... si, affidatario dello stesso. Contestualmente delegava il Servizio affidatario ad attivare uno stretto monitoraggio, attuando tutti gli interventi necessari, ivi compreso la eventuale limitazione delle relazioni tra il minore e la madre convivente, qualora ciò fosse proposto dal Servizio Specialistico incaricato, nonché l'inserimento di un operatore domiciliare e serrati colloqui di verifica con tutti gli adulti conviventi (in quanto nell'abitazione familiare era presente anche la zia materna, ... dichiaratasi disponibile ad aiutare i familiari nella cura del minore) e segnalando immediatamente al Tribunale eventuali situazioni di pregiudizio.

Dopo soli 22 giorni dalla attuazione del provvedimento, il Servizio Sociale affidatario informava il Tribunale dell'incontro effettuato con la madre del minore ed il nonno collocatario, alla presenza del tutore avv. ... assente l'avv.to di fiducia ... ebbene invitato, e della volontà manifestata in quella sede dal sig. ... di "rinunciare alla richiesta di affidamento del piccolo ... in quanto si era "reso conto in queste settimane (...) di non essere in grado di assolvere a questo compito"; riferiva inoltre della posizione assunta dalla figlia ... madre del minore, la quale affermava di essere d'accordo con la decisione presa dal padre e chiedeva al Servizio affidatario, però, "di poter far visita, quando possibile, al figlio" (cfr. relazione S.S. di ... in data 14.4.2015 agli atti). Di conseguenza il Servizio affidatario redigeva una dichiarazione scritta - sottoscritta da tutti i presenti all'incontro - nella quale il sig. ... dichiarava "di avere preso atto in queste settimane di collocamento presso di lui di essere l'unica persona ad aver operato per il bambino, che richiede costante impegno ed attenzione, anche oltre la disponibilità di tempo che il suo lavoro gli consente e che, soprattutto, gli consentirebbe in futuro". Ciò posto, affermava che "anche al fine di garantire ac ... di avere una



prospettiva di crescita serena e sicura", il sig. [redacted] intendeva "recedere dalla manifestazione di impegno presa precedentemente", chiedendo che il bambino venisse preso in cura dai Servizi Sociali" ed acconsentendo a che il giorno successivo venisse accompagnato presso idonea struttura educativa residenziale (cfr. dichiarazione sottoscritta in data 14.4.2015 agli atti).

Allo stesso modo, anche la madre, sig.ra [redacted] dichiarava "che la sua volontà è che [redacted] sia felice e stia bene", rendendosi conto "che il padre ha ragione" e concordando "con le decisioni prese", facendo altresì presente "che avrebbe piacere di poter visitare qualche volta il bambino" (cfr. dichiarazione sottoscritta in data 14.4.2015 agli atti). Da ultimo si dava atto che tali dichiarazioni venivano lette telefonicamente all'avv. [redacted], che prestava assenso.

Alla luce di tali novità, il tribunale – con decreto del 21 aprile 2015, ritenendo che la "grave ed insanabile" inadeguatezza materna già accertata, fosse confermata dai comportamenti tenuti nel corso del collocamento in famiglia del minore, alla luce delle dichiarazioni del nonno materno il quale affermava di essere stato l'unica persona ad aver operato per il bambino, senza dunque – evidentemente – il sostegno e l'aiuto delle due giovani figlie e dichiarava la decadenza dalle responsabilità genitoriali della madre [redacted] con interruzione delle relazioni madre-figlio e, su richiesta della Procura in sede, disponeva l'apertura del procedimento di adottabilità, per la verifica dell'eventuale stato di abbandono del minore, alla luce del dato incontrovertibile dalla totale assenza di disponibilità alle cure del minore da parte dei familiari.

All'udienza dell'11 aprile 2015, fissata per la contestazione dello stato di abbandono, la madre non compariva mentre il tutore chiedeva la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore ed il difensore della sig.ra [redacted] chiedeva termine per il deposito di

memorie conclusive che il Giudice concedeva nella misura di giorni trenta, oltre giorni quindici per eventuali repliche.

Dopo un rapido ed inevitabile passaggio del minore in struttura residenziale e la convocazione di tutte le parti in udienza, con decreto del 19 maggio 2015 il Tribunale affidava in via provvisoria ed urgente il piccolo ad una coppia idonea alla adozione i cui dati identificativi venivano segretati al fine di garantire l'eventuale evoluzione dell'affido in adozione, in attesa del deposito delle memorie conclusive e delle eventuali repliche come concesso.

Infine, verificato che nessun atto veniva dalle parti costituite depositato al fascicolo, acquisito il parere del Pubblico Ministero in sede, favorevole alla dichiarazione dello stato di abbandono del minore, la causa veniva posta in deliberazione all'udienza collegiale del giorno 30 luglio 2015.

Ritenuto, alla luce di quanto fin qui esposto, che ricorrono i presupposti per la dichiarazione di adottabilità di cui agli artt. 8 e segg. L. 184/83, non essendo emersa alcuna concreta possibilità che la madre – già decaduta dalle proprie responsabilità genitoriali con provvedimento definitivo – possa neppure in futuro offrire al figlio le cure di cui necessita ed un ambiente sano e costruttivo nel quale sviluppare correttamente la propria personalità, come ha dimostrato nei lunghi mesi trascorsi, nonostante tutti gli interventi di sostegno messi a disposizione dai Servizi territoriali, mentre appare non più prorogabile la sua stabilizzazione all'interno di un nucleo familiare nel quale possa sentirsi circondato dall'affetto e dal calore di una famiglia, con la quale sviluppare un legame che gli dia senso di stabilità e di sicurezza per il futuro.

P.Q.M.

Il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria

definitivamente pronunciando nel procedimento di cui all'epigrafe, rigettata ogni altra istanza così provvede:



Dichiara lo stato di adottabilità del minore : _____, nato ad
si il 14.8.2014


Dichiara il presente provvedimento immediatamente efficace
ricorrendone i presupposti di cui all'art. 741 c.p.c.;

Ordina che il presente provvedimento venga notificato per esteso
al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale per i
Minorenni, alla madre, unico genitore esercente le responsabilità
genitoriali e al tutore, avvisandoli che potranno proporre
impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'art. 17 legge 184/83.

Così deciso in camera di consiglio il 30 luglio 2015.

IL PRESIDENTE

Dott. Sergio Cuffano



IL GIUDICE REL

Dott.ssa Giuseppina Arcella




IL FUNZIONARIO



Depositato in Cancelleria

Perugia, li 12 AGO. 2015

IL FUNZIONARIO
Daniela Quaranta



Per copia conforme all'originale

Perugia, li 12-8-15

IL FUNZIONARIO GIUDICARIO
Daniela Quaranta

